

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il Parlamento europeo sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FH.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 27.7.2015, pag. 50.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3<sup>a</sup> Sezione) del 17 novembre 2015 — Ayres de Abreu/CESE****(Causa F-90/15)****(Funzione pubblica — Manifesta irricevibilità — Rappresentanza da parte di un avvocato — Ricorrente dotato della qualità d'avvocato — Impossibilità della rappresentanza del ricorrente da parte di un avvocato che non sia un terzo)**

(2016/C 007/49)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Antonio Ayres de Abreu (Cascais, Portogallo)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di non ammettere il ricorrente al pensionamento.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Ayres de Abreu sopporta le proprie spese.

---

**Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — ZZ/Commissione****(Causa F-135/15)**

(2016/C 007/50)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: B. Sahki, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/130/14 di non ammettere il ricorrente alla prova di valutazione, in mancanza del livello di studi richiesto nonché di un'esperienza professionale della durata minima di sei anni in rapporto con le funzioni da svolgere.

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione controversa del 16 giugno 2014, del presidente della commissione giudicatrice di concorso dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che fa seguito alla candidatura del 1<sup>o</sup> aprile 2014;

- Annullare la decisione di riesame del 4 dicembre 2014 del presidente della commissione giudicatrice di concorso EPSO, che fa seguito alla domanda di riesame del 16 giugno 2014;
- Annullare la decisione di rigetto del reclamo del 6 luglio 2015 dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), che fa seguito al reclamo del 3 marzo 2015, R/10/15;
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — ZZ/Parlamento**

**(Causa F-136/15)**

(2016/C 007/51)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento di regolarizzare la posizione della ricorrente relativa al beneficio dell'indennità scolastica e, dall'altro, della decisione di ripetere le somme che il ricorrente avrebbe indebitamente percepito a tale titolo.

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare le decisioni impugnate e, se necessario, la decisione con cui si respinge il reclamo;
- condannare il Parlamento alle spese.

---

**Ricorso proposto il 3 novembre 2015 — ZZ/Comitato delle regioni**

**(Causa F-139/15)**

(2016/C 007/52)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Levi, avvocato)

*Convenuto:* Comitato delle regioni dell'Unione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del Comitato delle regioni con la quale quest'ultimo ha rifiutato di riconoscere l'origine professionale dell'invalidità che ha colpito il ricorrente, nonché la domanda di risarcimento del danno morale che egli asserisce di aver subito.